



DETERMINAZIONE N. 232/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 6/2020 e relativo invito e comunicazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 6/2020, prot. n. 920 del 22/01/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenda per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenda per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenda per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenda per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenda per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n.232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenda per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 6/2020 del 22/01/2020, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in pari data, con prot. n. 920 relativa alla presunta violazione della normativa in ambito ICT per la notifica delle sanzioni al Codice della Strada da inviare al domicilio digitale risultante nell'elenco INI-PEC;

ESAMINATA la Trattazione n. 6/2020, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, nella quale a seguito di approfondimenti istruttori, si evidenzia una violazione della normativa prevista dall'articolo 6, comma 1 quater del CAD, in merito alla notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della strada, a seguito dell'accertamento di violazioni del codice della strada e pertanto, ritenendo fondata la segnalazione, si propone al Difensore per il digitale di invitare l'Amministrazione segnalata a porre rimedio alla criticità riscontrata;

ESAMINATO l'Invito predisposto dal Difensore civico per il digitale a seguito della richiamata Trattazione n. 6/2020, con il quale, approvando la proposta prevista nella Trattazione, invita l'Amministrazione segnalata ad adeguare la procedura di notifica alla normativa vigente, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con Invito e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

1) di approvare dette Trattazione n. 6/2020, Invito e comunicazione al segnalante che allegati alla presente ne formano parte integrante;

2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso invito nella apposita Area del sito Internet dell'Agenzia.

Segnalazione n.6/2020 - Trattazione

Oggetto:

Segnalazione 6/2020- Amministrazione segnalata: Polizia Provinciale Ferrara -Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie- Protocollo n. 920 del 22/01/2020.

Il Segnalante espone la seguente questione: *“Buongiorno, ho ricevuto dalla polizia provinciale di Ferrara una sanzione C.d.S. con relativo aggravio delle spese postali ordinarie, nonostante abbia già da anni, come impresa individuale iscritta alla camera di commercio di Forlì-Cesena, attivato la mia pec e questa sia desumibile dai relativi archivi. La mia pec è “francescomichelacci@pec.it”; il verbale è il n. S260247 registro 266/2020N del 03/01/2020. Stante il DECRETO 18 dicembre 2017 art 4 la sopracitata amministrazione avrebbe dovuto provvedere a inoltrarmi la notifica del verbale cds desumendo la mia pec dal portale ini-pec <https://www.inipec.gov.it/>. Segnalo dunque la mancanza e ringrazio della attenzione”.*

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica, peraltro, che il Difensore civico per il digitale non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Da quanto rappresentato dal Segnalante risulta che lo stesso abbia ricevuto la notifica di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada in modalità cartacea, anche se essendo titolare di un'impresa individuale, risulti iscritto con la sua PEC nel Registro INI-PEC.

Da quanto sopra emergerebbe la presunta violazione dell'art. 6 bis del CAD in quanto nonostante la PEC della società sia iscritta nell'INI-PEC, lo stesso ha dovuto pagare le spese di notifica della contravvenzione.

Si rappresenta che, in base alle norme che obbligano imprese/professionisti e PA/gestori di pubblici registri di comunicare le caselle PEC in un pubblico elenco, l'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC, gestito dal MISE) e l'indice delle PA e dei gestori di pubblici servizi (IPA, gestito da AgID) sono operativi.

Nella circolare del Ministero dell'Interno n.300/A/1500/18/127/9 emanata il 20 febbraio 2018 è indicato l'obbligo per l'organo accertatore di notificare l'accertamento dell'illecito ai soggetti iscritti nel registro delle imprese, nel caso specifico INI-PEC.

Per i necessari approfondimenti istruttori è stata presa in esame anche la Circolare 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, in relazione alla *"notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada"* a seguito del decreto interministeriale 18 dicembre 2017 recante la *"Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata"* pubblicata in G.U.R.I., S.O. n. 12 del 16 gennaio 2018 (il segnalante fa riferimento all'art.4 dello stesso¹). La Circolare, in merito all'applicazione delle disposizioni per le notifiche di sanzioni codice della strada, al paragrafo 2, precisa che: *"la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, finora sempre discrezionalmente possibile, a seguito delle modifiche*

¹ Art. 4. Contenuto del documento informatico da notificare

1. Il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto deve contenere nell'oggetto la dizione «di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato:

a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

a1) la denominazione esatta e l'indirizzo dell'amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell'atto;

a2) l'indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato;

a3) l'indirizzo ed il telefono dell'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso;

a4) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;

b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, se l'originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all'originale a norma dell'*art. 22, comma 2, del CAD*, sottoscritta con firma digitale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all'originale a norma dell'*art. 23-bis del CAD*, sottoscritta con firma digitale;

c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

2. Ferme restando le disposizioni del comma 1, gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.

apportate al CAD dal D.Lgs. n. 217 del -2017 e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 16.01.2018 è divenuta un obbligo in presenza di determinati presupposti.

*La notificazione a mezzo PEC diventa, infatti, obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero **abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis CAD e delle relative disposizioni attuative.***

Ed ancora al paragrafo 3 della suddetta circolare, relativo alle modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificate, viene precisato che: *“in presenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato o reperito presso l'indice di cui agli artt. 6-bis e 6-ter CAD - e, quando sarà disponibile, presso l'indice di cui all'art. 6-quater CAD - l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore ha l'obbligo di effettuare la notifica del verbale di contestazione della violazione, e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, in forma elettronica (...)”.*

Si rappresenta che gli articoli 3 bis, comma 1 e art. 6 comma 1 quater, del CAD stabiliscono rispettivamente che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 bis ossia INI-PEC e che *“i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.”.*

A fronte del quadro normativo ed interpretativo fin qui esposto, nel caso in esame da una ricerca in internet effettuata sul sito del governo <https://www.inippec.gov.it/cerca-pec> utilizzando come chiave di ricerca la pec indicata dal segnalante, risulta che lo stesso è iscritto in Inippec. Infatti, collegandosi al portale dello stesso raggiungibile dal web è possibile visionare la pagina relativa all'impresa. In relazione alla Segnalazione, il cittadino lamenta che la notifica è stata effettuata analogicamente piuttosto che digitalmente, con conseguente pagamento delle spese di notifica, mentre queste non devono essere corrisposte se la notifica è effettuata in modalità telematica.

Per tali motivi, al fine di effettuare una valutazione complessiva della segnalazione, si è proceduto, con nota prot.n. 3194 del 12.03.2020 ad inviare una richiesta chiarimenti alla Polizia Provinciale di Ferrara e al Responsabile per la Transizione al Digitale della predetta Provincia.

Con nota acquisita al prot. AgID n.4451 dell'08 aprile 2020 la Polizia Provinciale di Ferrara ha fornito risconto rappresentando che: *“In data 03/01/2020 personale in forza alla scrivente Polizia provinciale elevava a carico dell’odierno segnalante, Michelacci Francesco Antonio, quale intestatario della carta di circolazione, come dall’archivio nazionale dei veicoli del D.T.T.S.I.S., del veicolo targato FN816HG, il verbale n. S260247 di accertamento di violazione del Codice della strada (in seguito C.d.S.) mediante dispositivo SICVe-PM. Detta violazione non veniva immediatamente contestata ex art. 201, comma 1-bis, lett. f), del C.d.S. ed ex artt. 384 e 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), ma regolarmente notificata mediante servizio postale il 21/01/2020. In effetti, poiché detto veicolo, a seguito dell’interrogazione dall’archivio nazionale dei veicoli del D.T.T.S.I.S., risultava intestato a persona fisica, si è proceduto ad inserirlo nel “lotto” dei verbali di contestazione che, in data 14/01/2020, sono stati inviati a Poste italiane per la notifica a mezzo posta con raccomandata a/r. Orbene, ai fini di una corretta e compiuta disamina del caso che ci occupa, appare utile richiamare la Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio 2018, che, al paragrafo 2, in attesa del decreto di cui all’art. 3-bis, comma 3-bis, C.A.D., che fisserà la data a decorrere dalla quale le comunicazioni delle pubbliche amministrazioni avverranno esclusivamente in forma elettronica anche per coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale, è chiara nel contemplare l’onere, in capo all’organo accertatore, della ricerca dell’indirizzo pec negli Indici indicati nel caso in cui proprietario o altro obbligato siano “una pubblica amministrazione o un gestore di pubblico servizio, persona giuridica o una persona fisica della quale si abbia certezza che si tratti di professionista iscritto all’albo”. Ma questo non è stato il nostro caso. L’odierno segnalante, infatti, non rientrava in alcuno di questi soggetti, risultando, come già indicato più sopra, essere persona fisica/soggetto privato di cui non si aveva certezza si trattasse di professionista iscritto all’albo o comunque di soggetto obbligato a dotarsi di domicilio digitale, con la conseguenza che il verbale n. S260247 è stato inserito nella procedura di notifica postale a mezzo raccomandata A.G. E’ indubbio che, diversamente opinando, l’onere di ricerca degli indirizzi pec dovrebbe ritenersi sussistente sempre e per tutti indistintamente i soggetti che, a seguito dell’interrogazione dall’archivio nazionale del D.T.T.S.I.S., risultassero intestatari di veicoli. Ma non siamo ancora in tale condizione non essendo ancora stato emanato il decreto di cui all’art. 3-bis, comma 3-bis, C.A.D. che impone un obbligo generalizzato in capo alla P.A. di comunicazione esclusivamente in forma elettronica. E’ altrettanto chiaro, del resto, che, come si è verificato nel caso di specie, possano risultare intestatari di veicoli soggetti privati obbligati a dotarsi di domicilio digitale cui la notificazione va fatta a mezzo pec. Ragion per cui, per ovviare a tale evenienza, si rimanda a quanto previsto dalla Circolare sopra citata in*

base alla quale, impregiudicata la validità della notifica, il soggetto dotato di indirizzo pec ha la possibilità di richiedere all'organo accertatore la restituzione delle spese di notifica postale addebitate con il verbale de quo".

Si ribadisce che gli articoli 3 bis, comma 1 e art. 6 comma 1 quater, del CAD stabiliscono rispettivamente che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 bis ossia INI-PEC e che *"i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis."*

Nel caso in esame, il segnalante come è stato già evidenziato nel corso della presente trattazione risulta essere regolarmente presente in INI-PEC, in quanto titolare di un'impresa individuale.

In conclusione, anche se l'Amministrazione segnalata ha rappresentato che: *"E' altrettanto chiaro, del resto, che, come si è verificato nel caso di specie, possano risultare intestatari di veicoli soggetti privati obbligati a dotarsi di domicilio digitale cui la notificazione va fatta a mezzo pec. Ragion per cui, per ovviare a tale evenienza, si rimanda a quanto previsto dalla Circolare sopra citata in base alla quale, impregiudicata la validità della notifica, il soggetto dotato di indirizzo pec ha la possibilità di richiedere all'organo accertatore la restituzione delle spese di notifica postale addebitate con il verbale de quo"*, il cittadino non deve ritenersi costretto ad effettuare più azioni (pagare e poi chiedere la restituzione delle spese postali di notifica) e dover poi attendere la relativa tempistica per ottenere quanto dovuto, mentre qualora si applicassero le richiamate norme in ambito ICT si eviterebbero le richiamate lungaggini burocratiche. Per quanto fin qui rappresentato, si ritiene la segnalazione di cui in oggetto fondata e si propone quindi al Difensore civico per il digitale di adottare un provvedimento che inviti la Polizia Stradale Provinciale di Ferrara ad adeguare la procedura di notifica alla normativa vigente

22 aprile 2020

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Alla Provincia di Ferrara

provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Al Comando della Polizia Provinciale di Ferrara

provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Oggetto: Invito – Alla Polizia Provinciale di Ferrara a seguito di segnalazione n. 6/2020 (Prot. AgID n. 920 del 22.01.2020), relativa alla qualificazione tematica comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.". La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio dell'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione acquisita al protocollo AgID il 22.01.2020 con n. 920, si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale relativamente alla notificazione delle sanzioni al Codice della Strada da inviare al domicilio digitale risultante nell'elenco INI-

PEC. Per i necessari approfondimenti istruttori sono state prese in esame la risposta fornita al riguardo dalla Polizia Stradale Provinciale di Ferrara (nota prot. AgID n. 4451 dell'08 aprile 2020) nonché è stata presa in esame la Circolare 300/ A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, emanata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, in relazione alla "Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada".

In particolare la richiamata Circolare, in merito all'applicazione delle disposizioni per le notifiche di sanzioni Codice della strada, al paragrafo 2, precisa che: *"La notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, finora sempre discrezionalmente possibile, a seguito delle modifiche apportate al CAD dal D.Lgs. n. 217 del - 2017 e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 16.01.2018 è divenuta un obbligo in presenza di determinati presupposti. La notificazione a mezzo PEC diventa, infatti, obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis CAD e delle relative disposizioni attuative."*

Ed ancora al paragrafo 3 della suddetta circolare, relativo alle modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificate, viene precisato che: *"In presenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato o reperito presso l'indice di cui agli artt. 6-bis e 6-ter CAD - e, quando sarà disponibile, presso l'indice di cui all'art. 6-quater CAD - l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore ha l'obbligo di effettuare la notifica del verbale di contestazione della violazione, e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, in forma elettronica (...)"*. Si rappresenta che gli articoli 3 bis, comma 1, e art. 6 comma 1 quater, del CAD stabiliscono rispettivamente che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 bis ossia INI-PEC e che *"i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis."*

Nel caso in esame, il segnalante specifica che *"come impresa individuale iscritta alla camera di commercio di Forlì-Cesena, ho attivato la mia pec e questa sia desumibile dai relativi archivi"*.

Collegandosi al suddetto portale inipecc raggiungibile dal web è possibile visionare la pagina relativa alla ditta individuale del cittadino/segnalante.

In conclusione, anche se l'Amministrazione segnalata ha rappresentato che: *“E' altrettanto chiaro, del resto, che, come si è verificato nel caso di specie, possano risultare intestatari di veicoli soggetti privati obbligati a dotarsi di domicilio digitale cui la notificazione va fatta a mezzo pec. Ragion per cui, per ovviare a tale evenienza, si rimanda a quanto previsto dalla Circolare sopra citata in base alla quale, impregiudicata la validità della notifica, il soggetto dotato di indirizzo pec ha la possibilità di richiedere all'organo accertatore la restituzione delle spese di notifica postale addebitate con il verbale de quo”*, il cittadino non deve ritenersi costretto ad effettuare più azioni (pagare e poi chiedere la restituzione delle spese postali di notifica) e dover poi attendere la relativa tempistica per ottenere quanto dovuto, mentre qualora si applicassero le richiamate norme in ambito ICT si eviterebbero le richiamate lungaggini burocratiche.

Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita la Polizia Provinciale di Ferrara *“a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”*, provvedendo affinché la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, vengano effettuate nel rispetto della normativa vigente, al domicilio digitale INI-PEC del destinatario, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione, ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D.

Cordiali saluti

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione: 6/2020 - Amministrazione segnalata: Polizia provinciale di Ferrara - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante tecnologie dell'informazione -Protocollo n. 920 del 22/01/2020.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei segnalato:

"Buongiorno, ho ricevuto dalla polizia provinciale di Ferrara una sanzione C.d.S. con relativo aggravio delle spese postali ordinarie, nonostante abbia già da anni, come impresa individuale iscritta alla camera di commercio di Forlì-Cesena, attivato la mia pec e questa sia desumibile dai relativi archivi. La mia pec è "Omissis"; il verbale è il n. S260247 registro 266/2020N del 03/01/2020. Stante il DECRETO 18 dicembre 2017 art 4 la sopracitata amministrazione avrebbe dovuto provvedere a inoltrarmi la notifica del verbale cds desumendo la mia pec dal portale ini-pec <https://www.ini-pec.gov.it/>. Segnalo dunque la mancanza e ringrazio della attenzione".

Si informa che questo Ufficio, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha ritenuto fondata la sua segnalazione ed ha pertanto proceduto all'invio di un Invito all'Amministrazione a porre rimedio tempestivamente a quanto riscontrato, con relativa pubblicazione nell'apposita Area del sito istituzionale dell'Agenzia.

Cordiali saluti

Massimo Macchia